

circolare  
**9 GIUGNO 2015**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 9 giugno 2015

## Oggetto

### Dal 1° luglio 2015 debutta il *Durc on line*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 il Decreto del MLPS datato 30 gennaio 2015 in materia di DURC online.

Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art. 4 del DL n. 34/2014 come convertito nella Legge n. 78/2014, nell'ottica di semplificazione della verifica della regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, prevede che, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, possa verificare

- con modalità esclusivamente telematiche e
- in tempo reale

la regolarità contributiva.

In vista dell'entrata in vigore della nuova procedura il Ministero, con la circolare n. 19/2015, ha altresì fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale.

Resta ora demandata agli Istituti l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del certificato di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva

- a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche e gli intermediari finanziari.

In relazione alle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa – lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito – è subordinato alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Il Ministero chiarisce che, in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lettere e) ed f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e quindi abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti dovuti

- dall'impresa in relazione a lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi, che operano nell'impresa stessa,
- dai lavoratori autonomi,

scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il documento generato dall'esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione SOA.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 L. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, senza che si sia provveduto a regolarizzare, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Il documento rilasciato con la nuova procedura on line avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e sarà liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dai vari istituti coinvolti (INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) nei rispettivi siti internet. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il documento di regolarità in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso.

Esclusivamente in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, rimangono assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC le seguenti ipotesi

- certificazione di crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni (art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 convertito dalla Legge n. 94/2012);
- pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 11-ter, D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013);
- regolarizzazione di extracomunitari irregolarmente soggiornanti del 2012 (art. 5, comma 2, lettera a, Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012);
- esecuzione dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici dell'Aquila e degli altri comuni siti nel cratere (art. 10, DPCM 4 febbraio 2013).

Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC le ipotesi per le quali la verifica della regolarità non risulta possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

